



## NOVITA' IVA DAL 1.1.2020

Gent.mi Clienti,

dal 1° gennaio 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di Iva, di cui nel seguito riepiloghiamo gli aspetti principali. Gli interventi hanno riguardato:

- le dichiarazioni d'intento;
- la fatturazione verso operatori di San Marino;
- le cessioni intracomunitarie.

### DICHIARAZIONI D'INTENTO

Sono state introdotte una serie di semplificazioni. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ad oggi ancora non emanato, devono essere individuate le modalità applicative per l'attuazione delle modifiche introdotte dal legislatore (di notevole rilevanza) e non vi sono istruzioni in merito.

- **Abolito l'obbligo di consegna della dichiarazione d'intento**

Dal 1° gennaio 2020, è **eliminato l'obbligo** ex art. 1 comma 1, lett. c) del D.L. n. 746 del 1983 **di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.**

Senza particolari forme rimane comunque ferma la necessità per l'esportatore abituale **di rendere noto al proprio fornitore / prestatore la volontà di effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva**, comunicando gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento contenuti nella ricevuta telematica dall'Agenzia delle Entrate, che dovranno obbligatoriamente essere indicati nel corpo della fattura. Su questo ultimo punto, sarà opportuno verificare se il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate prevederà al riguardo disposizioni specifiche.

- **Abolito l'obbligo di numerazione e annotazione delle dichiarazioni d'intento**

Una ulteriore e significativa semplificazione concerne l'abolizione dell'obbligo, **sia per gli esportatori abituali che per i rispettivi fornitori** di numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 633/72.

- **Abolito l'obbligo di compilare il quadro VI della dichiarazione Iva**

Inoltre, viene abolito l'obbligo per i fornitori degli esportatori abituali, di esporre i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale (quadro VI). Si attendono chiarimenti per capire se tale soppressione opererà già con



riferimento alla dichiarazione annuale IVA 2020 relativa all'anno d'imposta 2019 oppure dalla dichiarazione successiva (anno 2021 relativa all'anno d'imposta 2020).

- **I fornitori dovranno indicare sulla fattura emessa nei confronti dell'esportatore abituale gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento** e non genericamente quella della stessa.

### **FATTURA NEI CONFRONTI DI SAN MARINO**

In merito agli scambi con San Marino il decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 c.d Decreto Crescita ha previsto che le operazioni con operatori di San Marino, attualmente regolate dal citato D.M. 24.12.1993, siano fatturate con modalità elettroniche, sia sul lato attivo sia su quello passivo. Sarà necessario concordare le modalità operative con la controparte di San Marino. Ciò comporterà la necessità per i contribuenti di San Marino di accedere al Sistema di Interscambio italiano o l'attivazione di una procedura di interfacciamento tra i sistemi dei due Paesi.

L'operatività della fattura elettronica con San Marino è **però rimandata alla pubblicazione di un apposito decreto di natura regolamentare.**

### **CESSIONI INTRACOMUNITARIE**

Importanti novità dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore anche in materia di scambi comunitari, conseguenza del rafforzamento dell'armonizzazione comunitaria che ha l'obiettivo di assicurare maggiori certezze agli operatori economici, in attesa del passaggio al regime definitivo IVA, previsto per il 2022.

Le misure approvate di recente sono contenute nella Direttiva 2018/1910 e nei Regolamenti UE 2018/1909 e 2018/1912 e fanno riferimento a:

- numero di identificazione IVA del cessionario quale requisito sostanziale per applicare l'esenzione IVA nelle cessioni intracomunitarie dei beni;
- semplificazioni per l'utilizzo del *call of stock*;
- semplificazione delle norme relative alle vendite a catena;
- prova del trasporto della cessione comunitaria.

#### **Numero di identificazione IVA**

Al fine di assicurare controlli più efficaci, viene inserito, tra le condizioni essenziali per considerare non imponibile una cessione, il possesso di un valido numero di identificazione IVA da parte del soggetto passivo o dell'Ente non soggetto passivo, destinatario di una cessione intracomunitaria di beni.



Nello specifico, come già accade oggi, il fornitore dovrà verificare lo status dell'acquirente attraverso il sistema VIES prima di emettere fattura senza applicazione dell'IVA.

In aggiunta, il beneficio della non imponibilità risulterà escluso (con conseguente applicazione dell'IVA all'operazione) anche nel caso in cui il cedente non abbia rispettato l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT o li abbia presentati non riportando correttamente le informazioni relative alla cessione (tra le quali rientrerebbe anche il numero identificativo IVA del cessionario), a meno che lo stesso non sia in grado di giustificare debitamente la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

### **Regime call of stock**

Il “*call of stock*” (anche chiamato *consignment stock*) è un regime che ricorre quando il venditore trasferisce dei beni presso un deposito a disposizione di un acquirente, la cui identità è nota sin dall'origine, e tale acquirente diventa il proprietario dei beni all'atto della loro estrazione dal deposito.

Esistono Stati membri che richiedono ai fornitori non residenti di aprire una partita IVA al proprio interno, considerando l'operazione di trasferimento di beni quale operazione assimilata ad una cessione comunitaria. Altri Stati non la richiedono e considerano realizzata l'operazione intra-unionale al momento del prelievo dei beni dal deposito.

Nella prima ipotesi l'operazione è la seguente:

- il fornitore effettua una cessione intracomunitaria assimilata nello Stato di partenza;
- l'arrivo dei beni dà luogo ad un acquisto comunitario da parte del fornitore;
- il fornitore dovrà identificarsi nello Stato membro di arrivo;
- quando i beni sono prelevati e consegnati all'acquirente si verifica la seconda cessione e luogo di effettuazione è lo Stato membro dove è situato il deposito.

Nella seconda ipotesi l'operazione è la seguente:

- un'unica cessione nello Stato membro di partenza;
- un acquisto intracomunitario nello Stato membro in cui è situato il magazzino;
- le operazioni si realizzano contestualmente all'atto del prelievo da parte dell'acquirente.



Per ovviare alle difformità tra le normative dei vari Stati le nuove regole stabiliscono che, similmente a quanto già avviene in Italia, il regime di *call off stock* dia luogo ad un'unica cessione nello Stato membro di partenza e ad un acquisto intracomunitario nello Stato membro in cui è situato lo stock. In questo modo non sarà più indispensabile per i fornitori dover verificare se sia necessario doversi identificare nello Stato membro in cui ha collocato beni in regime di *call off stock*.

### Vendite a catena

Le operazioni a catena si verificano quando a fronte di una sequenza di cessioni si verifica un unico trasferimento di beni, direttamente dal primo fornitore all'acquirente finale. Le cessioni a catena comprendono anche le operazioni triangolari e sono caratterizzate dalla presenza dei seguenti soggetti:

- fornitore materiale dei beni o primo cedente;
- promotore della triangolazione, cioè colui che genera la triangolazione;
- destinatario finale della triangolazione, cioè colui che riceve materialmente i beni acquistati dal promotore della triangolazione.

In relazione alle vendite a catena, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, solo una cessione può assumere il carattere di vendita intracomunitaria non imponibile. Le successive cessioni vanno assoggettate ad iva e pertanto potrebbe essere necessaria l'identificazione iva del cedente nello Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati. La difficoltà delle suddette operazioni è pertanto quella di individuare l'operazione alla quale sia imputabile il trasporto intra-unionale che è l'unica a beneficiare dell'esenzione.

Il nuovo articolo 36 bis, di fatto, si limita a individuare con maggiore precisione il soggetto a cui attribuire il trasporto dei beni nelle operazioni triangolari unionali, senza intervenire sulle regole generali.

Al fine di evitare approcci diversi tra gli Stati membri e dare maggiori certezze agli operatori economici, **viene stabilito che nelle "operazioni a catena" la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati solo alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio.**

Per «operatore intermedio» s'intende un cedente all'interno della catena diverso dal primo cedente della catena, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto.



### Prova del trasporto della cessione comunitaria

Il nuovo art. 45-*bis* del Regolamento UE 282/2011 introduce una presunzione relativa al trasporto o spedizione dei beni da uno Stato membro ad un altro Stato o territorio della Comunità, con riferimento al regime di esenzione (non imponibilità IVA) proprio delle cessioni intracomunitarie

A norma dell'art. 45-*bis* dovranno essere forniti alternativamente:

- Due elementi di prova di cui alla **lettera a)**
- Un elemento di prova di cui alla lettera a) ed uno di cui alla **lettera b)**

#### Elementi di prova di cui alla **lettera a)**:

- Documento o lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
- Polizza di carico;
- Fattura di trasporto aereo;
- Fattura emessa dallo spedizioniere.

#### Elementi di prova di cui alla **lettera b)**:

- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Entrambi gli elementi devono essere rilasciati da due parti che siano:

- indipendenti tra di loro;
- indipendenti dal cedente;
- indipendenti dal cessionario.

Qualora il trasporto sia effettuato per conto del cliente (vendite con clausole EXW, FCA, ecc.) è inoltre necessario produrre una **dichiarazione del cliente di ricezione della merce**.

La Dichiarazione deve riportare:

- la data di rilascio;
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente;



# LEXIS

DOTTORI COMMERCIALISTI  
ASSOCIATI

- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo dei beni (nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto);
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

Tale dichiarazione deve essere fornita al venditore **entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti.

LEXIS - Dottori Commercialisti Associati